



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172  
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 04 del 19/09/2019

**Ricorso dell'atleta PAGLIARO JACOPO per lo scioglimento del vincolo dalla Società ASD CENTRO GIOCO SPORT COSELLI (Cod. Fipav 070310083)**

**La Commissione Tesseramento composta da:**

<b>Sig. Pietro Bianzale</b>	<b>(Presidente)</b>
<b>Avv. Andrea Canzian</b>	<b>(Componente)</b>
<b>Avv. Silvia Ruffato</b>	<b>(Componente)</b>
<b>Avv. Diego Bucci</b>	<b>(Assistente)</b>
<b>Sig.ra Linda Fulciniti</b>	<b>(Segretaria)</b>

\*\*\*\*\*

**Letto il ricorso prodotto dall'Atleta Pagliaro Jacopo, esaminata la documentazione allegata al medesimo,**

**PREMESSO CHE**

- Con lettera raccomandata A.R. del 01/07/2019, regolarmente ricevuta in data 09/07/2019, l'Atleta Pagliaro Jacopo chiedeva, in via amichevole, alla Società ASD Centro Gioco Sport Coselli il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo.
- La società ASD Centro Gioco Sport Coselli riscontrava tale richiesta in data 11/07/2019, negando il consenso allo svincolo.
- Con ricorso inoltrato a questa Commissione in data 24/07/2019, l'Atleta chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa, sulla base delle seguenti motivazioni, riassumibili come segue: 1) situazione di incompatibilità ambientale, in seguito agli accadimenti intervenuti in occasione dell'incontro disputato in data 12/01/2019 a Trieste, che hanno coinvolto altri compagni di squadra, nonché dirigenti della Società; 2) asserita illegittima sospensione dall'attività agonistica per mancato versamento della quota di contributo spese



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172  
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

**Comunicato n. 04 del 19/09/2019**

dell'Associazione sportiva; 3) l'essere stato trasferito ad altra Società, nelle stagioni sportive precedenti, senza sottoscrizione da parte dell'Atleta e dei suoi genitori.

- La Società si costituiva in data 04/08/2019, contestando le motivazioni di cui al ricorso dell'Atleta e chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso dell'Atleta, con condanna dello stesso al pagamento delle spese per lite temeraria e segnalazione alla Procura Federale FIPAV per i fatti aventi rilievo disciplinare; nonché, in alternativa, concedere lo svincolo all'Atleta previa corresponsione degli indennizzi federali maturati, nonché degli arretrati e delle spese di formazione.
- All'odierna udienza, presente l'Atleta ed il relativo legale Avv. Ziani, nonché, in rappresentanza della Società, giusta delega in atti, il sig. Antonello Taliento, venivano, rispettivamente, richiamate le circostanze dedotte in ricorso ed in memoria di costituzione, nonché l'Atleta rappresentava l'ulteriore disinteresse del Sodalizio alle sue prestazioni, in quanto non si presentava nessun rappresentante dello stesso, senza giustificazione alcuna, all'incontro di pianificazione della nuova stagione sportiva, organizzato dalla Società, la quale giustificava l'assenza con il fatto che, successivamente alla convocazione, era stato introdotto il ricorso dell'Atleta e riteneva, pertanto, di condizionare detto incontro all'esito del presente procedimento.
- Veniva chiesta altresì dall'Atleta l'acquisizione agli atti di documentazione ulteriore, rispetto alla quale la Società si opponeva.
- All'esito di ampia ed approfondita discussione, la Commissione tratteneva in decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.

Preliminarmente, in ordine alla richiesta acquisizione dell'ulteriore documentazione offerta dall'Atleta, si rammenta che, a mente del punto n. 7 della Guida pratica inerente il procedimento



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172  
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

**Comunicato n. 04 del 19/09/2019**

di svincolo per giusta causa, nessun'altra prova, oltre a quelle dimesse dalle parti in allegato agli atti introduttivi, può essere acquisita nell'ulteriore svolgimento del procedimento.

In ogni caso, anche alla luce dell'art. 66, c. 4, Regolamento Giurisdizionale, si rileva che la maggior parte della documentazione della quale l'Atleta ha chiesto l'acquisizione è di formazione antecedente alla presentazione del ricorso, e comunque ritenuta, anche con riguardo alla parte restante di tali documenti, da questa Commissione non rilevante ai fini della decisione, in quanto riferita a fatti non contestati.

Quanto al merito del ricorso, i fatti in relazione ai quali viene lamentata un'incompatibilità ambientale risultano non avere visto l'Atleta direttamente coinvolto; in ogni caso, si tratta di circostanze che, anche alla luce delle deduzioni rese in udienza, non rappresentano l'elemento precipuamente ostativo alla continuazione del rapporto tra l'Atleta ed il Sodalizio.

Infatti, anche in considerazione di quanto emerso in udienza, il principale motivo di doglianza dell'Atleta risiede nell'essere stato sospeso dall'attività agonistica per mancato versamento della quota di contribuzione spese, richiesta ad ogni tesserato dalla Società.

A tale proposito, si osserva che la normativa federale non vieta ai Sodalizi, specie in ambito dilettantistico, di provvedere al proprio sostegno economico anche attraverso la richiesta agli Atleti, all'atto della loro iscrizione, di una somma di denaro annua a titolo di contributo spese, condizionando la partecipazione dell'Atleta all'attività al versamento della stessa.

Nel caso in esame, è emerso che la richiesta di contribuzione economica veniva effettuata dal Sodalizio a ciascun Atleta all'inizio della stagione sportiva e che, una volta incamerata tale quota, ogni iscritto aveva possibilità di svolgere l'attività sportiva.

Pertanto l'Atleta, nel momento in cui decideva di non versare la somma richiesta, accettava le conseguenze della propria decisione e, in particolare, quella prospettata dal Sodalizio di non partecipare all'attività sportiva; peraltro, è emerso in atti che il Sodalizio aveva manifestato la



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172  
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

**Comunicato n. 04 del 19/09/2019**

disponibilità a fare riprendere l'attività all'Atleta nel momento in cui sarebbe stato effettuato il versamento della quota di contribuzione alle spese.

Con riferimento, infine, al terzo motivo di ricorso, inerente l'essere stato l'Atleta trasferito ad altra Società nelle stagioni sportive precedenti, senza sottoscrizione da parte sua e dei suoi genitori, si osserva che trattasi di questione esulante la competenza di questa Commissione e, pertanto, non può essere presa in considerazione.

Si trasmette, in ogni caso, la documentazione del caso alla Procura Federale FIPAV per quanto di eventuale competenza.

Da ultimo, pur ritenendosi il ricorso non accoglibile per quanto espresso, si ritiene non sussistano elementi per riconoscere la temerarietà della lite.

Si ritiene dunque, alla luce di quanto sopra ed anche degli artt. 34-35 RAT, che non sussistano i presupposti per invocare una giusta causa di scioglimento del vincolo sportivo.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dispone di trattenere la tassa versata da parte ricorrente, con conseguente rifusione alla Società della tassa dalla stessa versata.

Affissione all'Albo il 19/09/2019

f.to la Segretaria  
Linda Fulciniti

f.to il Presidente  
Pietro Bianzale